



PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ATTUATIVE DI MISURA

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico 3 - "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura"

Misura 1.30 – Diversificazione e nuove forme di reddito

Art. 30 del Reg. (UE) 508/2014



Indice

1. Finalità e obiettivi della misura	3
2. Criteri di ammissibilità	4
3. Area territoriale di attuazione	4
4. Interventi ammissibili	4
5. Modalità e termini di presentazione delle domande	4
6. Documentazione richiesta per accedere alla misura	5
7. Spese ammissibili.....	10
7.1 Categorie di spese ammissibili.....	10
7.2 Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse).....	13
8. Quantificazione delle risorse e misura del contributo	14
9. Valutazione istruttoria e concessione contributi	15
9.1 Ammissibilità e Valutazione.....	15
9.2 Graduatoria e atto di concessione del sostegno	16
9.3 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario	16
10. Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.....	17
11. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti	18
12. Varianti	18
13. Proroghe	19
14. Vincoli di alienabilità e di destinazione	19
15. Modalità di erogazione dei contributi.....	21
15.1 Richiesta di anticipo di progetto	21
15.2 Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.).....	21
15.3 Richiesta saldo.....	22
16. Obblighi	23
17. Diritti del Beneficiario.....	24
18. Recesso/Rinuncia	24
19. Controlli	25
20. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate	25
21. Cumulo degli aiuti pubblici.....	25
22. Trattamento dati personali.....	26



1. Finalità e obiettivi della misura

Descrizione tecnica della misura:

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 30
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE) 508/2014
Sottomisura	-
Finalità	Contribuire alla diversificazione del reddito dei pescatori. Sostenere il reddito e sviluppare le attività complementari (correlate all'attività principale della pesca del pescatore).
Beneficiari	Pescatori
Cambiamenti climatici	-

La diversificazione delle attività offre agli operatori della pesca un forte potenziale in termini di opportunità reddituali in linea con l'obiettivo di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura, previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

La Misura contribuisce, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 508/2014, alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

Oltre alla diversificazione del reddito la Misura contribuisce ad accrescere il livello di formazione dei pescatori su ambiti produttivi correlati alla pesca (turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali e attività pedagogiche); il beneficiario, infatti, al fine di accedere al sostegno di cui alla presente Misura, deve dimostrare di avere idonee competenze professionali nell'ambito del settore oggetto di diversificazione. Tali competenze, possono essere acquisite anche attraverso interventi finanziati ai sensi dell'art. 29, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti è quello di promuovere la diversificazione delle attività e, quindi, contribuire in maniera consistente alla riduzione della pressione sugli stock e al miglioramento della redditività del settore.



2. Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il pescatore (persona fisica) è stato imbarcato su un peschereccio dell'Unione per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione ovvero prevede di acquisirle prima dell'ultimazione dell'operazione
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare e correlata all'attività principale di pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

3. Area territoriale di attuazione

Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio della Regione Liguria.

4. Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari correlate all'attività principale della pesca, ad esempio:

- investimenti a bordo;
- turismo legato alla pesca sportiva;
- ristorazione;
- servizi ambientali legati alla pesca;
- attività pedagogiche relative alla pesca.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta legale¹ (carta semplice in caso di imprese operanti nei settori pesca e acquacoltura), deve essere compilata e sottoscritta dal/dai

¹ Ai sensi dell'articolo 21bis dell'allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 concernente la disciplina dell'imposta di bollo



richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando i modelli di cui agli allegati da A ad I, reperibili dal sito www.agriligurianet.it.

La domanda di ammissione, completa della relativa documentazione di cui al successivo punto 6, deve essere consegnata a mano oppure spedita a mezzo raccomandata A/R alla Regione Liguria, Settore Ispettorato Agrario Regionale, Viale delle Brigate Partigiane 2, 16129 Genova; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I documenti a corredo della domanda, in originale o copia conforme, di cui al successivo punto 6, devono essere aggiornati e in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa.

In alternativa, la scansione della suddetta documentazione cartacea originale con firma autografa (formato PDF/A) può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Liguria:

protocollo@pec.regione.liguria.it

Sulla busta contenente la domanda di concessione del contributo o nell'oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura **“domanda di contributo PO FEAMP 2014-2020 - misura 1.30”**.

Le domande possono essere presentate **nel periodo temporale indicato nell'Avviso Pubblico**; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o la data di invio della PEC.

Le domande presentate dopo il predetto termine saranno ritenute “non ricevibili”.

Qualora la data di scadenza del bando ricada nei giorni festivi, questa viene postposta al giorno lavorativo successivo la predetta data.

Le domande che a seguito dell'istruttoria, di cui al successivo punto 9, necessitano di un'ulteriore integrazione della documentazione tecnica, dovranno essere integrate della documentazione mancante entro 15 giorni dalla richiesta del Settore Ispettorato Agrario Regionale **a pena di decadenza**; la documentazione potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC secondo le modalità succitate.

6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente documentazione:

1. Domanda di sostegno (allegato A) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Le domande devono essere presentate secondo le disposizioni stabilite nell'avviso pubblico (PEC, cartaceo, invio telematico);
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto contenente (allegato B: nota esplicativa per la redazione della relazione tecnica):



- La dimostrazione che le attività proposte siano realmente complementari e correlate all'attività principali della pesca e/o si inseriscono e si integrano con quelle realizzate per lo svolgimento della normale attività di pesca svolta dal richiedente;
 - gli obiettivi progettuali prefissi;
 - una stima dell'impatto positivo, in termini reddituali, della diversificazione;
 - descrizione analitica della/e attività ed iniziative connessa/e da realizzare/realizzate;
 - descrizione degli interventi che si intendono realizzare;
 - indicazione del numero di unità lavorative che si intendono assumere e tipologia contrattuale nel caso di interventi che prevedano un aumento occupazionale
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto;
 4. Quadro Economico degli investimenti (inserito nell'allegato A);
 5. autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente (allegato E);
 6. nel caso di acquisto di beni in leasing copia del relativo contratto;
 7. per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
 8. dichiarazione attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda (allegato E);
 9. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, del/i beneficiario/i attestante il possesso o di aver richiesto tutti i previsti pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari alla realizzazione del progetto d'investimento (*allegato E*). La dichiarazione attesta anche il caso in cui non sia necessaria alcuna autorizzazione;
 10. Dichiarazione in ottemperanza al Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Liguria (Allegato I);
 11. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'allegato XII, paragrafo 3.2 del Reg. UE 1303/2013, in ottemperanza all'articolo 115, paragrafo 2 (inserito nell'Allegato A);
 12. **Elenco riepilogativo di tutta la documentazione presentata** (inserito nell'allegato A).

In caso di interventi su imbarcazioni:

- a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il/i beneficiario/i attesti la disponibilità del motopeschereccio (es. contratti di affitto, ecc.);
 - b. nel caso in cui il/i beneficiario/i non sia proprietario dell'imbarcazione da ammodernare: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli (*allegato E*);
13. ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito di cui al punto 11.

Inoltre:

Documentazione per richiedente in forma societaria:

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci. Qualora il richiedente abbia già presentato alla Regione Liguria, tale documentazione per domande di contributo a valere sui fondi FEAMP in precedenti annualità la stessa potrà essere ritenuta valida purché



- venga fornita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che non siano intervenute modifiche societarie ovvero potranno essere allegati solo i documenti eventualmente variati (allegato E);
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
 - delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;

Documentazione nel caso in cui il richiedente sia pescatore, armatore o proprietario di imbarcazione da pesca:

- autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 (Allegato E) attestante quanto segue:

Il sottoscritto è in possesso di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:

- *Dati relativi al peschereccio² ³:*
 - *numero di registro della flotta dell'Unione⁴*
 - *nome del peschereccio⁵*
 - *stato di bandiera/Paese di immatricolazione*
 - *porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)*
 - *marcatore esterna*
 - *segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)⁶*
- *Titolare della licenza/proprietario del peschereccio⁵/agente del peschereccio⁵:*
 - *nome e indirizzo della persona fisica o giuridica*
 - *caratteristiche della capacità di pesca*
 - *potenza del motore (kW)⁷*
 - *stazza (GT)⁸*
 - *lunghezza fuoritutto⁹.*

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre la seguente documentazione:

1. un piano aziendale per lo sviluppo delle sue nuove attività (complementari all'attività principale di pesca);
2. adeguata documentazione nella quale si attesti il possesso di idonee competenze professionali.

² Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011

³ Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004, pag. 25).

⁴ A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.

⁵ Per i pescherecci che hanno un nome.

⁶ In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.

⁷ A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994.

⁸ A norma del Reg. (CE) n.3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.



In deroga al punto 2, il richiedente può produrre opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (allegato E), attestante quanto segue:

“Il richiedente prevede di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione prima dell'ultimazione dell'operazione.

Documentazione in caso di investimenti fissi:

- elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzare, completo delle dimensioni lineari dei manufatti (es. lunghezza, larghezza, altezza) redatto con il Prezziario Opere Edili ed Impiantistiche della Regione Liguria; qualora particolari lavorazioni non fossero riconducibili alle voci presenti in tale Prezziario, è necessario redigere l'analisi dei prezzi;
- relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
- titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni, da cui si evinca la disponibilità dei fondi per 7 (sette) anni dalla data di presentazione della domanda, sia delle strutture. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato E) a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso alla esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente);
- Titolo urbanistico-edilizio abilitativo, ovvero dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (allegato H), che gli interventi rientrano tra quelli previsti dalla L.R. nr.16/2008 e ss.mm.ii. art. 21bis o art.23. ovvero che rientrano tra quelli previsti dalla L.R. nr.16/2008 e ss.mm.ii. art. 21 punto 1 lett. b per cui non sono necessari permessi o autorizzazioni.

NB: il Titolo urbanistico-abilitativo può essere prodotto o all'atto di presentazione della domanda o, in alternativa, entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando.

Tale documentazione deve essere tuttavia corredata delle prescritte autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati (compreso la VIA, per la quale è sufficiente comunicare gli estremi), ove gli interventi interessino aree o immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, culturali o ambientali.

Se sull'Avviso Pubblico fossero ritenuti ammissibili a contributo soltanto gli interventi ancora da realizzare, successivamente alla presentazione della domanda di contributo dovrà essere trasmessa la copia della Comunicazione di Inizio Lavori presentata al Comune, a riprova che i lavori previsti siano iniziati dopo la richiesta di contributo.

Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature):

Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo (allegato D).

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La



relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari simili. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

La Regione Liguria ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, e prima dell'erogazione del contributo, provvederà ad acquisire la copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché il certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare o altro.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (allegato E) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, tra l'altro, dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

Annualmente il Settore Ispettorato Agrario Regionale esegue i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00, in ottemperanza alle disposizioni interne regionali (circolare del Segretario Generale prot. 588 del 09.08.2001). In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede all'archiviazione della istanza e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.



7. Spese ammissibili

Se espressamente previsto nell'Avviso Pubblico, possono essere riconosciute ammissibili anche le spese già sostenute, a condizione che l'operazione non sia portata materialmente a termine (o non sia completamente attuata) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario alla Regione Liguria, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Per operazione non portata materialmente a termine o non completamente attuata si intende un investimento le cui spese non ancora effettuate al momento della presentazione della domanda stessa siano almeno il 10% di quanto previsto complessivamente.

Diversamente, si considerano ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

7.1 Categorie di spese ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione;
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature, adeguamento delle strutture/imbarcazioni).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili, correlate al progetto:

- spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
- acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- adeguamento dell'imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo (adeguamento alle normative igienico – sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento dell'attività della pescaturismo e dell'ittiturismo);
- opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzati all'ittiturismo e alla pescaturismo;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle operazioni;
- retribuzioni e oneri del personale a bordo che partecipa alla diversificazione del reddito del pescatore;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologiche, etc.);
- attrezzature per l'attività: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati fino ad un limite pari al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente.



ACQUISTO DI BENI IMMOBILI:

La spesa per l'acquisto di immobili è ammissibile nella misura del 50% degli investimenti complessivi (escluso l'acquisto dell'immobile), su cui verrà applicata la percentuale di contributo prevista dal presente Bando.

La spesa per l'acquisto di immobili è ammissibile solo nel caso in cui l'immobile sia sottoposto a ristrutturazione sostanziale. Per ristrutturazione sostanziale si intende una ristrutturazione il cui costo ammonta almeno al 25% del valore a nuovo del fabbricato. L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione. A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. visura catastale dell'immobile;
- c. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato le agevolazioni medesime;
- d. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione.

La spesa ammissibile per l'acquisto dell'immobile, sommata alla spesa prevista per la ristrutturazione, non può essere superiore alla spesa per la costruzione a nuovo di un immobile di identiche funzioni.

Spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del:

- 12% del relativo importo ammesso, per le opere edili,
- 6% del relativo importo ammesso, per gli acquisti.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- assicurazioni per gli operatori nell'ambito della realizzazione dell'operazione.

Spese per locazione finanziaria-leasing (si riporta il paragrafo 7.1.1.10 delle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"): fatta salva



l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (*leasing*) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:
- i. il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - ii. i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - iii. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;
 - iv. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 - v. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente punto iv), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 - vi. l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 - vii. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
- b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:
- i. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 - ii. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - iii. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria, di cui al precedente punto *ii*, è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 - iv. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, **l'investimento non è ammissibile.**
Con patto di retrovendita, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.



- c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro locazione finanziaria (lease-back), sono spese ammissibili ai sensi della precedente lettera b). I costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Tutte le voci di spesa, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*.

7.2 Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle *“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*, in tema di *“Acquisto di materiale usato”*;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell’operazione;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;



- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate, fatta eccezione per la prima dotazione di stoviglie tovaglie e attrezzature da cucina da impiegare nelle attività di ittiturismo e pescaturismo;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- contributi in natura.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

8. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente misura sono assegnate le risorse previste nel Piano Finanziario per la Regione Liguria ripartito per annualità come descritto nell'Avviso Pubblico.

I contributi sono concessi in ordine di graduatoria, di cui al successivo paragrafo 9.1, fino a concorrenza delle suddette risorse.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, le domande ammissibili inserite nella graduatoria potranno beneficiare anche delle risorse aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili per l'attuazione della presente misura nell'annualità 2017 e nelle annualità successive, secondo l'ordine di punteggio

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% del budget previsto nel piano aziendale per ciascun intervento, secondo quanto previsto dall'art. 30, par. 4, del Reg. (UE) 508/2014.

In ogni caso, l'importo del sostegno concesso per ciascun beneficiario non può essere superiore a 75.000 euro.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese (ad es. eventuali agevolazioni fiscali previste per iniziative volte al risparmio energetico come gli impianti fotovoltaici).



È possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione del sostegno.

9. Valutazione istruttoria e concessione contributi

Il Settore Ispettorato Agrario Regionale procede alla:

- ricezione delle domande;
- acquisizione del numero di protocollo e della data di ricezione di tutte le domande presentate;
- attribuzione di un *codice alfanumerico univoco di progetto* da utilizzare per le fasi di informatizzazione delle informazioni e da citare nelle comunicazioni dirette al richiedente, così costruito: numero progressivo/DIV/anno riferimento bando (ultime 2 cifre).

Per verificare la ricevibilità della domanda presentata rispetto a quanto stabilito nell'Avviso pubblico il Responsabile del procedimento del Settore Ispettorato Agrario Regionale verifica:

- i tempi di presentazione della domanda;
- le modalità di presentazione;
- la completezza dei dati riportati in domanda e la sua sottoscrizione;
- la completezza della documentazione presentata, intesa come la corrispondenza tra i punti elenco e la documentazione presentata.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione ai sensi della legge regionale 56/2009.

Le Domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

9.1 Ammissibilità e Valutazione

Il Settore Ispettorato Agrario Regionale procede alla valutazione delle domande entro 60 giorni dalla data di assunzione della domanda al sistema di Protocollo informatico della struttura, come esplicitato nell'articolo 10, comma 3 della L.R. 56/2009, e provvede a:

- comunicare l'avvio del procedimento al beneficiario contenente le informazioni previste dalla L.R. 56/2009;
- acquisire la documentazione obbligatoria (es. DURC, verifica eventuali duplicazioni del finanziamento, ecc.);
- verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
- esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- assegnare un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza per l'operazione;
- richiedere eventualmente integrazione documentale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 56/2009, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

Ai fini della valutazione dei progetti, il responsabile del procedimento può eseguire eventuali verifiche in loco afferenti la fase istruttoria.



Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili come specificato al precedente punto 8.

I progetti sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

9.2 Graduatoria e atto di concessione del sostegno

La graduatoria, di cui al precedente paragrafo, è trasmessa al Settore Politiche Agricole e della Pesca che, nei successivi trenta giorni, provvede con atto amministrativo alla sua approvazione e all'impegno dei fondi per la concessione dei contributi ammessi.

L'atto di approvazione della graduatoria e di concessione del sostegno possono anche coincidere e sono pubblicati sul B.U.R.L. e notificati tramite raccomandata A/R o PEC agli interessati.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concedibile;
- punteggio.

Le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui all'Atto di concessione maggiorate degli interessi legali.

Qualora un progetto in graduatoria risulti solo parzialmente finanziabile a causa delle insufficienti risorse disponibili sull'annualità di riferimento, è possibile completare il finanziamento con eventuali economie eventualmente disponibili sull'annualità di riferimento.

E' ammesso da parte del beneficiario il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo.

9.3 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente al Settore Ispettorato Agrario Regionale, eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più nel dettaglio nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio



per il richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative. Successivamente alla concessione del contributo non sarà preso in considerazione alcun riesame dell'istanza.

10. Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic max	0	
T2	L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove pertinente)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	Minore età del richiedente (età media nel caso di più pescatori)	C=0 Età/età media max C=1 Età/età media min	1	
T4	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Numero di giorni di imbarco svolti dal richiedente nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda (numeri medi di giorni nel caso di più pescatori)	C=N giorni di pesca effettuati/730	0,5	
R2	Il/i richiedente/i negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda è/sono stati imbarcati prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015	C=0 NO C=1 SI	1	
R3	Numero di pescatori partecipanti all'operazione	C=0 N=1 C=1 N max	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi ambientali legati alla pesca	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O2	Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi legati ad attività pedagogiche relative alla pesca	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O3	Investimenti finalizzati alla realizzazione attività turistiche legate alla pesca sportiva	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O4	Investimenti finalizzati alla realizzazione attività di ristorazione legate alla pesca	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O5	L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O6	L'operazione mira a diversificare l'attività di pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015	C=0 NO C=1 SI	1	



Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai criteri di selezione almeno pari a 1, da raggiungere con almeno due criteri.

In caso di *ex aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

11. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati alla Regione Liguria entro 9 mesi dalla data di concessione del contributo, salvo i casi di concessione di proroga di cui al punto 13. Tale termine è considerato perentorio pena decadenza dal contributo.

12. Varianti

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni nei limiti consentiti dalle norme regionali in materia di bilancio e contabilità;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente richieste al Settore Ispettorato Agrario Regionale. La richiesta (Allegato L) dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Qualora le varianti comportino modifiche sostanziali alle operazioni approvate tali da alterare significativamente gli elementi essenziali (criteri di ammissibilità e punteggio) originariamente previsti del progetto, le richieste devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla presentazione e dovrà concludersi con la redazione di un verbale concessione variante.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, come definiti al punto 14 "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione".



Possano essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione.

Qualora le varianti fossero valutate inammissibili in tutto o in parte, o fosse accertato in sede di verifica l'esecuzione di varianti non sottoposte a preventiva autorizzazione che comporteranno sempre il mancato riconoscimento delle stesse, il contributo inizialmente concesso sarà revocato o proporzionalmente ridotto.

Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Una variante che comporti una modifica del punteggio attribuito in fase istruttoria deve comunque consentire il permanere dell'operazione finanziata in una posizione utile in graduatoria pena la decadenza e la conseguente revoca del finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

13. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo **non superiore a 3 (tre) mesi**.

La richiesta di proroga (Allegato M) debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronogramma degli interventi nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, deve essere presentata **prima della scadenza del termine ultimo previsto** per la realizzazione del progetto, al Settore Ispettorato Agrario Regionale che la valuta entro 30 giorni dal ricevimento e comunica al richiedente gli esiti di tale valutazione entro i successivi 10 giorni.

Ulteriori richieste di proroga sono valutate caso per caso e sono ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentati

14. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale⁹ al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

⁹ Il termine temporale del pagamento finale decorre dalla data del decreto di liquidazione del sostegno.



Nei casi di interventi finanziati su imbarcazioni, il cambio di armatore è assimilato al cambio di proprietà.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" del PO FEAMP 2014/2020.

L'AdG può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini di pertinenza dell'O.I. che ha erogato il sostegno.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

Nello specifico:

- le imbarcazioni da pesca (ai sensi dell'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014) non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP;
- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di cinque anni;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo in proporzione al mancato adempimento dell'impegno, maggiorato degli interessi legali. In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

NB: La restituzione, in tutto o in parte, del contributo è dovuta esclusivamente in caso di vendita e/o cessione di beni, impianti ed attrezzature che procuri un indebito vantaggio, così come previsto all'art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013



Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve presentare richiesta di autorizzazione all'AdG che rilascia l'autorizzazione solo se il beneficiario, come detto sopra, garantisce che il nuovo bene da acquisire abbia medesima o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

15. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa.

Nei casi di operazioni che prevedono spese già sostenute al momento di presentazione della domanda, nelle condizioni di cui al paragrafo 7, l'iniziativa si può ritenere conclusa se gli investimenti sono realizzati al 100% di quanto ammesso.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 40% del contributo concesso;
- stati di avanzamento lavori (liquidazioni intermedie), se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati;
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

Le domande di liquidazione dovranno essere presentate sui modelli predisposti dalla Regione Liguria (reperibili dal sito www.agriligurianet.it) e dovranno essere presentate al Settore Ispettorato Agrario Regionale.

15.1 Richiesta di anticipo di progetto

La richiesta di pagamento dell'anticipo (Allegato N) deve essere corredata da una garanzia fidejussoria pari al 100% dell'importo richiesto, stipulata con un istituto bancario o prestata da impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348. (Allegato O) La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta della Regione Liguria.

Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario per una determinata operazione, fatte salve le eccezioni previste nel Reg. (UE) 508/2014.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

15.2 Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)

Possono essere liquidati dalla Regione Liguria, Stati di Avanzamento Lavori, se riferiti a lotti funzionali, ossia a parti di un lavoro la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

Il Soggetto che ha già beneficiato dell'Anticipo può richiedere anche il riconoscimento di S.A.L. per l'erogazione del contributo calcolato sulla spesa quietanzata al netto dell'anticipo erogato.



La domanda di pagamento del S.A.L. (Allegato P) dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- relazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, che attesti la conformità dell'attività svolta con quanto previsto dal progetto ammesso a contributo, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro (riportato nei modelli forniti dall'amministrazione regionale per la rendicontazione);
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; per gli investimenti fissi, oltre alle fatture, deve essere presentato anche il computo metrico consuntivo relativo allo stato di avanzamento lavori;
- dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 1.30 – (Codice alfanumerico univoco di progetto)" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato ed il relativo numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____". In alternativa alla suddetta dicitura sul documento di spesa, il beneficiario potrà apporre un timbro sullo stesso riportante la medesima frase;
- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.

15.3 Richiesta saldo

La domanda di pagamento del saldo (Allegato P) dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- relazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, , che attesti la conformità dell'attività svolta con quanto previsto dal progetto ammesso a contributo, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro (riportato nei modelli forniti dall'amministrazione regionale per la rendicontazione);
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 1.30 - Codice alfanumerico univoco di progetto" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato ed il relativo numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____".
In alternativa alla suddetta dicitura sul documento di spesa, il beneficiario potrà apporre un timbro sullo stesso riportante la medesima frase;
- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- per gli investimenti fissi, computo metrico consuntivo e copia dell'avvenuta richiesta del certificato di agibilità;



- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- bonifico bancario,
- RIBA
- bollettino di conto corrente postale,
- vaglia postale,
- assegno circolare,
- ricevuta di pagamento tramite POS e carta di credito,

riferiti al valore complessivo dei beni, dal quale si evinca l'importo e il nominativo del percipiente. In caso di bonifico bancario, assegno circolare, RIBA, POS e carta di credito si deve allegare anche l'estratto conto bancario del Beneficiario, attestante l'effettivo e definitivo pagamento; il conto corrente da cui è effettuato il pagamento deve essere intestato o cointestato al beneficiario. Nel caso di Beneficiario di natura pubblica o assimilabile si deve allegare il di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere.

Per le spese già sostenute potranno essere ammesse anche altre modalità di pagamento, purché tracciabili.

Diversamente il contributo riferito all'operazione non sarà riconosciuto come liquidabile.

Per quanto non esplicitato nel presente bando si rimanda al manuale "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014-2020" (par. 7.1.1.16).

16. Obblighi

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;



- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui al presente bando;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
- assicurare il rispetto delle norme sulla pubblicità al pubblico di cui all'articolo 115 e all'allegato XII del Reg. UE 1303/2013.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

17. Diritti del Beneficiario

Il beneficiario ha diritto al rispetto, da parte della Regione Liguria, dei termini indicati nel presente bando.

Ai sensi della L.R. 25 novembre 2005 n.56, il beneficiario ha altresì diritto di intervenire nel procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dagli artt.15 e 16, e di accedere agli atti secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25.

In materia di privacy, il beneficiario è titolare dei diritti di cui all'art.7 D.lgs.196/2003.

18. Recesso/Rinuncia

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Settore Ispettorato Agrario Regionale.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui sia stata comunicata al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti.

La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.



19. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del **“Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali”** elaborato in seno alla cabina di Regia e del **“Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”**.

20. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito dei seguenti casi:

a. Rinuncia da parte del beneficiario: la rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata con lettera raccomandata A/R indirizzata all’Amministrazione regionale.

L’Amministrazione regionale emetterà provvedimento di revoca dei benefici concessi e si provvederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate gravate delle maggiorazioni di legge;

b. Previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- In caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;

- Per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;

- Per non raggiungimento di punteggio di merito sufficiente a permettere il mantenimento dell’iniziativa in tutto o in parte all’interno della graduatoria dei progetti finanziati (rilevato in fase di verifica finale);

- Per la mancata realizzazione del progetto di investimento entro i termini previsti;

- per l’inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 16.

In tali casi, conformemente alle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari nell’ambito del FEAMP.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione delle somme a qualsiasi titolo dovute è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione della stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all’escussione della fidejussione, presentata a garanzia dell’eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

21. Cumulo degli aiuti pubblici

Secondo quanto indicato nell’art. 66 del RDC, il sostegno erogato dai Fondi SIE può assumere una delle seguenti forme o una combinazione delle stesse:

1. Sovvenzioni



2. Premi
3. Assistenza rimborsabile
4. Strumenti finanziari

Un'operazione può beneficiare del sostegno di uno o più Fondi SIE, o di uno o più Programmi operativi o altri strumenti dell'Unione Europea o aiuti di Stato, a condizione che in nessun caso si finanzino due volte i medesimi costi.

22. Trattamento dati personali

Ai sensi del D.lgs.30/06/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Reg. CE n. 1303/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell'allegato XII, paragrafo 3.2 del Reg. UE 1303/2013, in ottemperanza all'articolo 115, paragrafo 2.